

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1967** (ECLI:IT:COST:1967:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **19/01/1967**; Decisione del **01/02/1967**

Deposito del **09/02/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4516**

Atti decisi:

N. 19

## ORDINANZA 1 FEBBRAIO 1967

*Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1967.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'11 febbraio 1967.*

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono comma, del R.D. 4

febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, promossi con deliberazioni emesse il 19 gennaio 1966 dal Consiglio comunale di Camaione sul ricorso di Altamura Luigi ed altri contro Coluccini Giuseppe ed il 5 agosto 1966 dal Consiglio comunale di Palo del Colle sulle richieste di decadenza dei consiglieri comunali Lanzellotto Nicolò, Minerva Vito e Alberga Vito, iscritte ai nn. 164, 174, 175 e 176 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti che riguardano i consigli comunali, nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale";

che i consigli comunali, in materia di eleggibilità, nonché di decadenza e di revoca dei consiglieri comunali e del sindaco, non possono svolgere attività giurisdizionali né porre questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza le questioni proposte con le deliberazioni riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte costituzionale;

che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*